

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	167
Data del provvedimento	23-03-2022
Oggetto	Società della Salute
Contenuto	CONTRATTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA "AIUTODONNA" DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE – CIG 830650371E. SERVIZI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 4 LETTERA C) DEL CONTRATTO. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL CENTRO ASCOLTO UOMINI MALTRATTANTI ONLUS.

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Società della Salute
Contenuto	CONTRATTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA "AIUTODONNA" DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE – CIG 830650371E. SERVIZI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 4 LETTERA C) DEL CONTRATTO. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL CENTRO ASCOLTO UOMINI MALTRATTANTI ONLUS.

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

IL DIRETTORE

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Vista, infine, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;

Visto il Regolamento di organizzazione della Società della Salute Pistoiese approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 22/2018;

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 21665 del 29/11/2021 avente per oggetto: "contributi di cui all'art. 3 comma 1 DPCM 13 novembre 2020 relativo a ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" per l'anno 2019 di cui all'art. 5 e 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119" e ulteriori risorse disponibili al bilancio regionale, come modificato con Decreto dirigenziale n. 18012 del 15/10/2021. Approvazione Programmi antiviolenza, impegno di spesa e liquidazione acconto";

Preso atto che il contributo riconosciuto dalla Regione Toscana alla Società della Salute Pistoiese ammonta ad € 29.260,19, e che della suddetta somma, la Società della salute Pistoiese destina € 20.000,00 al Centro Antiviolenza al fine di prevedere:

- il servizio di tutoraggio nei percorsi di autonomia abitativa e lavorativa delle donne vittime di violenza in carico al Centro Antiviolenza Aiutodonna in sinergia con l'attività svolta dall'equipe e, in particolare, in stretta collaborazione con la psicologa per l'autonomia.
- un contributo al CAM del territorio pistoiese.

Richiamate:

- le Determinazioni della Provincia di Pistoia (Area di Coordinamento governance territoriale di area vasta, programmazione e bilancio, servizi amministrativi) n. 344 del 12/05/2020 di aggiudicazione definitiva ed efficace a favore della cooperativa Gruppo Incontro con sede in Pistoia, via San Biagio in Cascheri n. 114;
- la propria Determinazione n. 172 del 19/05/2020 con la quale si è preso atto dell'aggiudicazione da parte della SUA della Provincia di Pistoia, in funzione di centrale di committenza, della

- procedura relativa al servizio di esecuzione e gestione del Centro Antiviolenza “Aiutodonna” a favore della cooperativa sopra indicata;

Considerato che il contratto stipulato tra la Società della Salute pistoiese e Gruppo Incontro cooperativa sociale all’ art. 4 lettera C prevede che potesse essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nel caso in cui si dovessero rendere necessari servizi supplementari da parte del contraente originale, non inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risultasse impraticabile per motivi economici o tecnici e comportasse, per la Società della Salute pistoiese, notevole disagio o una consistente duplicazione dei costi, e tale modifica contrattuale non eccedesse il 50% del valore del contratto iniziale;

Dato atto che le risorse sono state assegnate successivamente alla definizione della procedura di gara di cui al contratto che si va ad ampliare;

Visto il finanziamento ricevuto dalla Regione Toscana per complessivi 29.260,19, di cui la Società della salute Pistoiese destina € 20.000,00 al Centro Antiviolenza ripartito nel modo seguente:

- € 18.537,00 destinato all’acquisizione di servizi supplementari;
- € 1.463,00 per sostenere e valorizzare le attività dei programmi per uomini maltrattanti svolti già da tempo dal CAM (Centro Aiuto Maltrattanti) sul territorio pistoiese, riconoscendolo, pertanto, al Centro Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus, via Enrico il Navigatore 15 – Firenze – C.F. 94176330481;

Dato atto, inoltre che in assenza di disposizioni da parte dell’Anac in merito al Codice Identificativo di Gara (CIG) in caso di servizi supplementari, si ritiene di assimilarlo all’aumento del quinto contrattuale, pertanto senza acquisizione di un nuovo CIG:

Dato atto, inoltre, che l’Assemblea dei Soci con propria deliberazione n. 20 del 20/12/2021 ha approvato il bilancio di previsione pluriennale 2022-2024 della Società della Salute Pistoiese;

Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del DPR 62/2013 nonché di quanto stabilito dal Piano triennale 2022/2024 di Prevenzione della corruzione approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 28/01/2022.

Visto l’art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D. Lgs.267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto,

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati

1. Di prevedere un importo pari ad € 18.537,00 per servizi supplementari dall’art. 4 lettera c) del contratto stipulato con la Cooperativa Gruppo Incontro di Pistoia;
2. di modificare conseguentemente il contratto repertorio n. 8 dando atto che:
 - la modifica resasi necessaria per servizi supplementari è stata prevista all’art. 4 lettera c) del contratto;
 - la modifica rientra nella previsione di legge (D. Lgs. 50/2016);

Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100 PISTOIA

3. di aumentare, per le motivazioni di cui in premessa, il corrispettivo contrattuale affidando a Gruppo Incontro cooperativa sociale risorse pari ad € 18.537,00 (iva esclusa);
4. di riconoscere al Centro Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus via Enrico il Navigatore 15 – Firenze – C.F. 94176330481 il contributo di € 1.463,00;
5. L'importo di € 29.260,19 è imputato al conto 13.01.111200 (finanziamenti regionali) del bilancio 2022;
6. di dichiarare che il responsabile del procedimento è il Direttore della Società della Salute Pistoiese Dott. Daniele Mannelli;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo committente sezione "Amministrazione Trasparente"

F.to IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA
SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE E
IL CENTRO DI ASCOLTO UOMINI MALTRATTANTI ONLUS

TRA

Il dott. Daniele Mannelli nato a Pistoia il 9/03/1973 il quale agisce in nome e per conto della Società della Salute Pistoiese (C.F90048490479) che legalmente rappresenta nella sua qualità di Direttore, come da nomina disposta con atto del Presidente della Società della Salute Pistoiese n. 2 del 17/10/2019;

E

Alessandra Pauncz, nata a Firenze, il 29/03/1968, rappresentante legale e Presidente dell'Associazione Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus, (di seguito denominata CAM) con sede legale in Via Enrico il Navigatore, 50127 Firenze, CF 94176330481

PREMESSO

- che la Società della Salute Pistoiese intende instaurare con l'Associazione un rapporto convenzionale al fine di realizzare il Progetto che si allega quale parte integrante del presente atto;
- che l'Associazione CAM è iscritta, con n°470 del 16/06/2011, al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale vigente ex art. 101 c. 3 del D. Lgs 11/2017 e che non sono in atto procedure di revoca;
- che l'Associazione CAM è iscritta all' Anagrafe unica delle Onlus presso la Direzione Regionale della Toscana, protocollo n. A2/2010/8084 del 10.03.2010, nel settore attività assistenza sociale e socio – sanitaria.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto della convenzione

Le attività oggetto della presente convenzione sono finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di interventi e servizi sociali di interesse generale.

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra la Società della Salute Pistoiese e l'Associazione CAM per la realizzazione del progetto approvato da Regione Toscana con Decreto n. 21665 del 29/11/2021.

L'Associazione si impegna a svolgere l'attività con le modalità e le finalità indicate nel progetto allegato alla presente.

Art. 2

Personale

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione garantisce la disponibilità di minimo 1, massimo 3 operatori psicologici liberi professionisti assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati.

Il rapporto con personale libero professionista è regolato da lettere di incarico e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

L'Associazione CAM solleva espressamente la Società della Salute Pistoiese da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto del presente accordo. Ogni singolo professionista impegnato nelle attività oggetto del Progetto, ha una propria polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, che potrà essere consegnata alla Società della Salute Pistoiese all'atto della stipula della convenzione, qualora fosse richiesta.

Il Referente responsabile delle attività indicate nella presente convenzione è:

Nome: Stella

Cognome: Cutini

nata a Pistoia il 31/05/1987

residente a Pistoia in via Modenese 31

C.F.: CTNSLL87E71G713U

Cell: 3475898539

L'Associazione è obbligata a comunicare alla Società della Salute Pistoiese tutte le variazioni degli elementi contenuti nel presente articolo e comunque nella presente Convenzione.

Art. 3 Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

- a) espletare le attività previste nel progetto che si allega quale parte integrante del presente atto;
- b) rispettare le norme regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di svolgimento delle attività previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato;
- c) garantire, dall'inizio dell'attività, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di particolare urgenza;
- d) fornire, nei termini richiesti, tutti i dati e le informazioni necessarie affinché il Società della Salute Pistoiese possa produrre la necessaria documentazione richiesta dalla Regione Toscana: in particolare l'Associazione si impegna ad inviare insieme alle fatture la documentazione comprovante le ore svolte dal personale (time card, buste paga, bonifici di pagamento del personale e quanto altro verrà richiesto) e le eventuali altre spese sostenute.

Art. 4 Privacy

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/03 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D. Lgs 101/2018 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Art. 5 Spese e modalità di rimborso

Per lo svolgimento delle attività in oggetto della presente convenzione la Società della Salute Pistoiese provvede, ai sensi dell'art. 56 c. 2 del D.lgs 117/2017, al rimborso delle spese sostenute dall'Associazione. Sono considerate spese rimborsabili tutte quelle pertinenti all'oggetto della presente convenzione.

Il valore della presente convenzione è di € 1.463,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72).

Il pagamento avverrà su richiesta dell'Associazione come segue:

- una quota pari al 50% dell'importo complessivo entro 30 giorni dalla stipula della convenzione;
- il saldo dietro presentazione della rendicontazione complessiva, che dovrà contenere l'elenco dettagliato delle spese sostenute (comprese quelle riferite alla quota già erogate) con la relativa

documentazione probatoria (ricevute, fatture, etc.) dell'utilizzo delle risorse assegnate, una relazione dell'attività e dopo verifica finale;

Per le spese pagate e non documentate nel rendiconto finale la Società della Salute Pistoiese provvederà a recuperare la somma corrispondente;

Art. 6 Durata

La presente convenzione decorre a partire dalla data di stipulazione della presente convenzione e termina il 31 dicembre 2022, termine finale del progetto.

In caso di proroga dei termini da parte della Regione Toscana anche la presente convenzione potrà essere prorogata per il medesimo periodo.

Art. 7 Recesso

La Società della Salute Pistoiese potrà recedere dalla convenzione per rilevanti sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza necessità di congruo preavviso, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario secondo quanto previsto dall'art. 21-quinques della legge 7.8.1990, n.241 e ss.mm.i.

L'Associazione potrà recedere dalla convenzione, prima della scadenza naturale, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (Posta Elettronica Certificata).

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienza devono essere comunicate dalla Società della Salute Pistoiese all'Associazione per iscritto entro 15 gg. dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'Associazione dovrà adottare i necessari provvedimenti.

Trascorso tale termine, senza che l'Associazione abbia presentato memorie e/o altra documentazione o abbia adottato i necessari provvedimenti, la Società della Salute Pistoiese ha facoltà di recedere dalla convenzione.

Art. 8 Clausola risolutiva espressa

La Società della Salute Pistoiese si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento la presente convenzione con l'Associazione qualora si verificano gravi inadempimenti da parte della stessa nella gestione del progetto.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. la Società della Salute Pistoiese esercita il diritto di risolvere la convenzione mediante semplice comunicazione indirizzata all'Associazione nel caso in cui il Rappresentante legale dell'Associazione perda i requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Art. 9 Verifica delle prestazioni e controllo della qualità

La Società della Salute Pistoiese espleta funzioni di indirizzo delle attività oggetto della presente convenzione e svolge il controllo in ordine al corretto svolgimento delle medesime.

La Società della Salute Pistoiese ha ampia facoltà di verifica e di controllo sulle attività previste dal progetto, e può segnalare eventuali criticità al referente individuato dall'Associazione, il quale dovrà adottare tempestivamente misure idonee per la risoluzione della stessa.

L'Associazione svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività al progetto presentato alla Società della Salute Pistoiese e agli indirizzi della stessa.

Il personale dell'Associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti della Società della Salute Pistoiese e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile designato dell'Associazione.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività di progetto.

Art. 10 Foro competente

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Pistoia.

L'Associazione elegge il domicilio presso la sede sociale. Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa dettata dal Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e delle leggi in materia.

Art. 11 Oneri fiscali e spese contrattuali

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 e non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente,
Il valore della presente convenzione è di € 1.463,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72)

Art. 12 Trattamento dei dati personali

L'Associazione, previa informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D. Lgs. 101/2018, con la firma del presente atto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

L'Associazione presta il proprio consenso ad assumere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dati relativi alla presente convenzione.

Per la Società della Salute Pistoiese

Per l'Associazione CAM

Allegato Progetto esecutivo dell'Associazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 167 del 23-03-2022

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 23-03-2022 al 07-04-2022

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 23-03-2022**